

**Alberto Gaballo Daniele La Cola
Giuseppe Battaglia**

La questione delle lingue nel processo penale

1. L'esigenza di assicurare effettività alle garanzie linguistiche nel processo penale

La possibilità di assicurare un'effettiva garanzia linguistica nel processo penale è divenuta una seria necessità che il legislatore ha tentato di acuire con le regole contenute nel codice di procedura penale del 1989 dedicate al tema dell'«uso processuale delle lingue».

Il problema si pone quando al processo partecipi un soggetto non italo-glotta la cui ignoranza della lingua italiana pregiudica drasticamente le garanzie capitali di cui gode normalmente l'imputato che è anche cittadino italiano.

È evidente che sotto questo profilo si tratta di tutelare la posizione della parte più “debole” e lo strumento per sopperire a tale disparità è l'interprete, così come descritto nell'art 143 c.p.p.: «il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa».

«Già importante di per sé, tale aspetto – definibile “tutela linguistica dello straniero” – sta assumendo, nel processo penale, sempre più peso»¹.

Considerato il numero di persone non italo-glottesche che, con frequenza sempre maggiore si trovano a dover affrontare e subire un procedimento penale in Italia (si stima rispetto al totale della popolazione carceraria che la presenza di stranieri è pari ad un terzo del totale).

Non si è più al cospetto di una questione di tutela episodica da accordare occasionalmente all'imputato e all'indagato straniero. Assicurare una reale con-

¹ Cfr. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero*, Padova, 1991, 116. Va ricordato, altresì, che la posizione dello straniero coinvolto in un procedimento penale interessa il legislatore anche sotto il profilo delle problematiche detentive. Invero, nonostante l'art. 1, co. 2, della legge penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354, preveda per il trattamento penitenziario l'assoluta mancanza di discriminazione in ordine a razza e condizioni economiche e sociali, a opinione politiche e credenze religiose, di fatto l'alto numero di stranieri presenti da qualche anno nelle carceri italiane mal si concilia con la legge del 1975. È opinione largamente diffusa quella che al detenuto straniero non sia garantita una condizione detentiva uguale a quella del detenuto italiano, con particolare riferimento non al regime detentivo in senso stretto, al significato di pena quale difesa sociale, bensì rispetto al c.d. impegno rieducativo, sintetizzato nell'art.13 della legge predetta, e ad alcuni elementi trattamentali richiamati nel successivo art.15 quali l'istruzione, la religione, i rapporti con il mondo esterno, i rapporti con la famiglia; con conseguente grave pregiudizio della stessa ammissibilità alle misure alternative alla detenzione. Sull'argomento, per tutti v. DE PASCALIS, *La presenza e le problematiche normative detentive dei cittadini stranieri*, in *Gli stranieri*, città, (non riesco a trovare la città di pubblicazione) 1994, 1 ss.

cretezza alle garanzie linguistiche nel rito penale è imprescindibile, soprattutto per chi versa in uno stato di bisogno materiale e morale e per ciò è più esposto al rischio di coinvolgimenti in situazioni destinate a sfociare in procedimenti penali.

2. La lingua negli atti

L'art. 109 c.p.p. è dedicato alla lingua degli atti e sancisce: Al co. 1 che «gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana»; al co. 2 ne rimuove l'obbligo in favore degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta; al co. 3 commina la sanzione della nullità per le relative inottemperanze. Questa norma apre il libro II dedicato alla disciplina degli «Atti» e volutamente vuole palesare al lettore una regola di carattere generale che riguardi le modalità linguistiche attraverso le quali porre in essere validamente un atto del procedimento penale.

3. I documenti redatti in lingua straniera

L'eventualità di un documento redatto in lingua straniera è contemplata dall'art. 242 c.p.p. laddove si attribuisce al giudice il dovere di predisporre la relativa traduzione se necessaria alla comprensione del testo inintelligibile. Ciò in quanto l'applicazione del vincolo linguistico di cui all'art. 109, co. 1, c.p.p. trova un limite nei confronti di quegli accadimenti che non vanno annoverati tra gli atti del procedimento penale, ma ciò non toglie che essi non abbiano una forte rilevanza processuale, di cui il giudice deve tener conto nella formazione delle sue pronunce, in altri termini, i documenti rappresentano oggetti di giudizio e per questo il legislatore ne regola attentamente il fenomeno di ammissione al processo.

Particolarmente annoso è il concetto di necessità espresso dall'art. 242 del codice di rito, non essendo chiarito in nessun modo l'effettivo significato del concetto riportato nella norma. Appare plausibile ritenere, dopo le analisi svolte in questa sede, che il legislatore nell'art. 242, co. 1, c.p.p. con l'espressione: «il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione», voglia intendere la necessità quale comprensione del documento acquisito, facendo rientrare nella disposizione tutti quei documenti che possano avere una rilevanza, anche minima ai fini della decisione.

Il legislatore del 1988, accortosi dell'ambiguità del termine «documento», opera una netta cesura tra la documentazione di ciò che è precostituito al

processo e la documentazione di un atto formato nel processo stesso²; collocando il primo fra le norme dedicate ai mezzi di prova in quanto “oggetto di giudizio”, ed il secondo fra le norme destinate agli atti processuali (*in primis* quella che impone l’obbligo della lingua nazionale) in quanto “mezzo di giudizio”³.

Appare evidente come l’operatività del vincolo linguistico in quanto regola inderogabile nella logica processuale delle forme non coinvolge i “documenti”. Questi possono essere acquisiti al procedimento penale anche se redatti in lingua diversa da quella italiana (come sottolinea l’art 242, co. 1, c.p.p.)⁴.

Sul punto è da ritenere quanto mai doveroso riportare l’attualissima del Prof. Gaito nel processo ThyssenKrupp, in risposta alle affermazioni del Procuratore generale nelle quali si evince come l’obbligo processuale dovrebbe valere solo per gli atti processuali, non per i documenti. Gaito afferma che tale asserzione è da ritenere falsa, poiché la giurisprudenza della Corte di cassazione si è evoluta in maniera diversa ritenendo che vadano tradotti gli atti processuali, ma anche i documenti se e quando siano influenti.

4. Chiarimenti sulla disciplina dell’interpretazione

Il diritto dell’imputato ad essere (immediatamente e) dettagliatamente informato, nella lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi dell’imputazione è stato considerato dalla Corte costituzionale come un diritto soggettivo direttamente azionabile, ancor prima della riforma dell’art. 111 Cost. in quanto diritto la cui garanzia, seppur esplicitata da atti aventi rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito del diritto in-

² Una parte della dottrina preferisce distinguere tra “documento extraprocessuale”, per indicare gli atti formati al di fuori del procedimento, e “documento endoprocessuale” costituito dai verbali di atti formati nelle fasi anteriori al medesimo processo. Cfr. D’ISA, *Sulla disciplina dei documenti del nuovo processo penale*, cit., 25. Altra parte della dottrina, invece, parla di “documenti in senso lato” e “documenti in senso stretto” Così GREVI, *Prove*, in *Compendio di procedura penale*, cit., 1519

³ Così DONDINA, voce *Atti processuali (civili e penali)*, cit., 320 ss.

⁴ In termini cristallini la Suprema Corte (Cass., 26 aprile 1995, Ascione, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 844 ss., con nota di CURTOTTI, *Limiti all’uso della lingua italiana nel processo penale*) segna il limite di operatività del vincolo linguistico nei confronti della categoria dei documenti: “L’obbligo di usare la lingua italiana art. 109 c.p.p.) si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo. Ciò deriva, oltre che dal tenore letterale della citata norma e dal principio chiaramente desumibile dall’eccezione stabilita nel comma secondo del predetto articolo, anche delle espresse e specifiche disposizioni dettate dagli artt. 237, 242 e 143 c.p.p. Secondo il combinato disposto delle predette norme, alla cui osservanza il giudice è tenuto ex art.124 c.p.p. anche senza richiesta o sollecitazione della difesa, mentre l’acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall’imputato può essere disposta anche d’ufficio, il giudice “dispone” (cioè deve disporre) la traduzione, a norma dell’art. 143, dei documenti redatti in lingua diversa dall’italiano, se ciò è necessario alla loro comprensione.

violabile alla difesa (art. 24, co. 2, Cost.)⁵

Un imputato che non abbia dimestichezza con la lingua utilizzata dal tribunale può trovarsi in svantaggio se non gli viene consegnata anche una traduzione dell'atto di accusa in una lingua che egli comprende.⁶

A tal fine, soccorre il diritto ad essere assistito, gratuitamente, da un interprete, sancito dall'art. 6, § 3, lett. e) C.E.D.U., da intendersi come diritto attinente alle dichiarazioni orali rese in udienza e anche alla traduzione degli atti del procedimento nella fase istruttoria e dei documenti scritti⁷.

Nel codice, l'art 143 co. 1 c.p.p., consacra il diritto dell'imputato che non parli la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata, nonché di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La Corte costituzionale ha rilevato che: "trattandosi di norma che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa, l'art 143, co. 1, cp.p. va interpretato come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano."⁸

Il disposto dell'art.143, co. 1, c.p.p presuppone che l'accusato non parli e non comprenda la lingua usata nel procedimento, e allora occorre accertare che il *deficit* di comprensione della lingua sia esaustivo per l'applicazione della norma.

È obbligo dell'autorità procedente accertare il livello di comprensione della lingua⁹ paramentrando lo stesso, in ragione del principio di uguaglianza, alla capacità di comprensione che avrebbe una persona madrelingua di medio livello culturale. Affinchè l'accertamento sia compiuto in maniera concreta, occorre valutare anche la natura dei fatti e le comunicazioni che vengono inviate all'indagato o imputato, per stabilire se esse siano di una complessità tale da rendere necessaria una conoscenza approfondita della lingua utilizzata in

⁵ Il nesso indissolubile tra diritto ad essere informati dell'accusa in una lingua comprensibile e diritto di difesa è costantemente evidenziato anche dalla Corte europea (Corte eur. dir. uomo, 25 marzo 1999, Pellissier e Sassi c. Francia, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 701) per la quale: «l'atto di accusa svolge un ruolo determinante nell'azione penale: a decorrere dalla sua notifica, l'imputato è ufficialmente avvisato per iscritto della base giuridica e fattuale delle accuse formulate nei suoi confronti».

⁶ Corte eur. dir. uomo, 18 ottobre 2006, Henri c. Italia.

⁷ Corte eur. dir. uomo, 19 Dicembre 1989, Kamasinski c. Austria

⁸ Il disposto dell'art. 143, co. 1, c.p.p., costituisce attuazione delle previsioni sovranazionali e costituzionali volte ad assicurare, ad ogni accusato, il diritto ad una informazione consapevole sul contenuto dell'accusa, in vista dell'esercizio del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo

⁹ Corte eur. dir. uomo, 19 Dicembre 1989, Brozicek c. Italia

aula.¹⁰

La violazione del diritto all'assistenza linguistica determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.¹¹ (Cass. n. 6663 del 2010). Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità confermano quanto detto, allorché chiariscono che il diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto dell'accertata ignoranza della lingua italiana¹² (Cass. n. 6663 del 2010).

Concludendo ci è di fondamentale aiuto per comprendere appieno la questione, citare alcune frasi tratte dal discorso del Prof. Gaito nel processo ThyssenKrupp del 24 aprile 2014. Il Gaito analizzando la normativa di riferimento (art. 109 c.p.p.) evince come essendo una norma in materia di procedura non vige il divieto di analogia come per le norme in malam partem del diritto penale sostanziale, anzi vale esattamente il contrario, occorre rifarsi ai casi analoghi, e in questa circostanza il caso è rappresentato dalla normativa attinente ai cittadini Italiani di lingua tedesca.

Sul tema il Prof. Gaito sostiene che certamente è da condannare la discriminazione di una minoranza linguistica, ma sarebbe paradossale che ad esser discriminata debba essere la maggioranza linguistica della nazione.

Appare evidente la non omogeneità della disciplina, ribadita ancora una volta con un preciso esempio, infatti, per i cittadini italiani di lingua tedesca processati nella provincia di Bolzano vi è il diritto alla traduzione di tutti gli atti, compresi i documenti contenuti nel fascicolo del pm, è irragionevole in un procedimento a Torino nei confronti di un cittadino italiano che non comprende il tedesco o l'inglese non imporre a pena di nullità la mancata traduzione degli atti nel processo.

¹⁰ Corte eur. dir. uomo 17 Maggio 2001, GÜNGÖR c. Germania

¹¹ Cass. n. 6663 del 2010

¹² Cass. n. 6663 del 2010

Astolfi Daniele, Fabiano Beatrice

Riflessioni sulla necessità di traduzione degli atti

1. Al fine di delineare i contorni applicativi della garanzia linguistica appare necessario esaminare la distinzione tra atti e documenti questo al fine di garantire all'imputato-indagato l'esatta comprensione di tutti gli atti e i documenti per la realizzazione di un giusto ed equo processo penale, in particolar modo degli atti contenenti capi d'imputazione, delle decisioni che privano una persona della propria libertà e delle sentenze.

Per quanto riguarda i documenti, riferendosi al codice, risulta evidente il richiamo all'art. 242 c.p.p. il quale dispone che quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 c.p.p. se ciò è necessario alla sua comprensione.

Da ciò si ricava che un documento, per poter essere utilizzato dal giudice all'interno di un procedimento, deve risultare accessibile nel suo contenuto. Proprio in conformità a tale principio, il legislatore ha stabilito in capo all'autorità giudicante l'obbligo di disporre la traduzione in lingua italiana del documento quando esso è redatto in una lingua diversa e questa ne impedisce una piena comprensione¹³.

In riferimento agli atti la disciplina codicistica non si è preoccupata di fornire un'esauritiva definizione, ma ne è stata data un'interpretazione a livello giurisprudenziale attraverso varie sentenze le quali hanno definito questi ultimi come produttivi di effetti di natura processuale e sorretti da un impulso volontaristico¹⁴. Appare inoltre opportuno far riferimento, per quanto riguarda le norme del codice di rito all'art. 109 c.p.p. il quale afferma che gli atti del procedimento sono compiuti in lingua italiana ed all'art. 143, co. 2, c.p.p. nella parte in cui afferma che l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile.

È possibile notare come l'art. 143, in riferimento alla garanzia difensiva, prevede un'unica figura (interprete) destinata a svolgere sia un'attività di assistenza interpretativa per quanto riguarda gli atti orali, garantendo così un'effettiva e consapevole partecipazione dell'imputato al procedimento, sia un'attività di traduzione per gli atti scritti, consentendo all'imputato un'esatta compren-

¹³ Art. 242 c.p.p.

¹⁴ Cass., Sez. II, 5 ottobre 2012, Di Battista, in *Mass. Uff.*, n. 39136.

ne del contenuto qualora ciò sia necessario ai fini del processo.

È evidente come in entrambe le disposizioni del codice venga riscontrata la locuzione “quando occorre” la quale però risulta poco precisa e soggetta a molteplici interpretazioni, infatti, a riguardo, alcuni ritengono che tale formula possa arrivare ad attribuire una discrezionalità al giudice permettendo a quest'ultimo di decidere quali atti necessitano di traduzione e quali no. Ovviamente tale discrezionalità non si evince dalle disposizioni normative, ma è frutto di un'interpretazione che mira ad estendere il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria al di là dei limiti delle sue competenze. Inoltre, tale interpretazione rischia di pregiudicare fortemente il diritto alla difesa, determinando quindi la possibilità del p.m. di scegliere quali atti del procedimento tradurre. Altri, invece, tendono ad interpretare il “quando occorre” come una clausola generale di garanzia, in grado quindi di permettere all'imputato l'esatta conoscenza di tutti gli atti ed i documenti che lo riguardano direttamente, garantendo in questo modo al soggetto un diritto globale ed effettivo alla difesa. Quest'ultima interpretazione risulta essere molto più vicina e coerente con il dettato normativo del codice, che prevede infatti l'obbligatorietà della traduzione per garantire la comprensione degli atti nel procedimento, e con l'art. 6, § 3, C.E.D.U. il quale pone in evidenza la necessità di assicurare all'imputato la conoscenza di ogni atto rilevante per l'esecuzione di un giusto processo e conseguentemente di una giusta difesa.

Il nostro codice, nonostante la rivisitazione dell'art. 143 c.p.p. apportata con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non risulta ancora essere veramente chiaro ed esaustivo circa il problema della necessità di traduzione degli atti. Questo poiché ancora oggi non si prevede espressamente un obbligo “assoluto” di traduzione di tutti gli scritti acquisiti nel procedimento, consentendo invece, di volta in volta ed in relazione ai diversi casi, di provvedere ad una sola traduzione parziale di questi. Il nostro codice, inoltre, non ci fornisce un'elencazione di tutti gli atti che necessitano sempre e comunque la traduzione. A questo problema ha infatti provveduto la giurisprudenza attraverso un'opera interpretativa, soprattutto nei confronti degli stranieri, evidenziando tutti quegli atti necessari ed indispensabili per la difesa dell'imputato e che necessitano dunque di traduzione.

L'art. 109 c.p.p. si preoccupa di prevedere “espressamente” l'obbligatorietà di utilizzo della lingua italiana solo per gli atti del procedimento. Differentemente, per quelli acquisiti in seguito ed al di fuori dello stesso, anche se non comprensibili all'imputato in quanto redatti in lingua diversa, non viene garantita la stessa tutela.

A questo punto, dopo aver messo in evidenza le varie lacune che tuttora

sembrano persistere nel nostro codice, è necessario concentrarsi sull'evidente differenza di trattamento tra il cittadino straniero e quello italiano in riferimento alle garanzie difensive. Per lo straniero infatti sorge un obbligo di garantire assistenza sotto il punto di vista della traduzione e dell'interpretazione degli atti, all'interno del procedimento, in quanto l'imputato straniero si trova ad essere protagonista di un processo in uno stato che non è quello di appartenenza, svolto in una lingua che si presume da lui non conosciuta, e con atti a lui indirizzati di cui risulta necessaria la traduzione per permettergli un'effettiva tutela difensiva. Il cittadino italiano, d'altro canto, non viene tutelato e garantito allo stesso modo dal momento che, in riferimento ad alcuni atti redatti in lingua diversa che necessitano quindi di traduzione, è compito della difesa provare la loro importanza e rilevanza nell'ambito del procedimento e quindi la loro necessaria traduzione ai fini di una giusta difesa.

In riferimento a quanto detto fin ora, possiamo guardare alla giurisprudenza della Corte di cassazione penale¹⁵ la quale ha sancito che, nell'ipotesi di produzione in giudizio di documenti e atti in lingua straniera, il giudice ha senz'altro l'obbligo di farli tradurre non potendo così rifiutarne l'acquisizione e ometterne la valutazione adducendo come motivo la diversa lingua di redazione. Inoltre, come disposto dall'art. 143 c.p.p., la garanzia assistenziale dell'interprete deve essere concessa all'imputato anche nel caso in cui il giudice, la polizia giudiziaria, o il PM abbiano una piena ed effettiva conoscenza della lingua degli atti. Quanto previsto sottolinea come la garanzia alla traduzione deve essere disposta a favore dell'imputato inconsapevole del contenuto degli atti e non come mezzo ausiliario all'esplicarsi dell'attività giudiziaria.

2. Due casi esemplificativi

In merito a quanto detto finora, possiamo fare riferimento a due casi esemplari i quali pongono in rilievo i problemi, quali:

- la mancanza di un obbligo assoluto di traduzione di tutti gli atti del fascicolo del PM;
- la presenza o meno di un obbligo di traduzione solo degli atti utilizzabili nel procedimento;
- il problema di andare a definire la necessità di traduzione degli atti che sono stati acquisiti nel procedimento.

¹⁵ *Archivio della nuova procedura penale*, 2000, 427.

Il primo caso che intendiamo esaminare è quello emerso dalla sentenza Berlusconi dell'agosto 2013¹⁶ nella quale si presumono violati gli artt. 143, co. 2, 242 e 109 c.p.p. data la mancata traduzione di documenti redatti in lingua inglese allegati al fascicolo in italiano del PM da parte del consulente tecnico. Atti che risultavano essere per la difesa determinanti ai fini della tutela dell'imputato.

Alla base dell'infondatezza del motivo 6 di tale sentenza, ovvero la violazione eccepita dalla difesa di Berlusconi in merito agli artt. 143, co. 2, 109, 242, e 415-bis, vi sono essenzialmente due problemi: la presunta mancanza di precisione da parte della difesa relativamente all'elencazione specifica degli atti che necessitavano di traduzione, e la mancata spiegazione da parte della stessa del reale pregiudizio arrecato all'imputato nel suo diritto alla difesa.

Il secondo caso esemplare a cui vogliamo far riferimento è tratto dalla vicenda Thyssenkrupp che è l'azienda tedesca più importante nel settore siderurgico. Il caso riguarda quanto accaduto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 quando allo stabilimento delle acciaierie di Torino divampò un devastante incendio. Un operaio morì subito mentre altri sette rimasero feriti gravemente dall'olio bollente sei di questi morirono nei giorni successivi mentre solo un operaio si salvò.

Per quanto riguarda il profilo di nostro interesse, il problema centrale di questo caso risiede nella mancata traduzione di atti del procedimento, redatti in lingua inglese e tedesca, a favore di due imputati italiani e del conseguente pregiudizio alla loro difesa. La posizione degli imputati non veniva così tutelata adeguatamente in quanto, alcuni atti erano stati tradotti da parte del giudice di primo grado, altri in appello ed altri ancora risultano sprovvisti di traduzione (faldoni).

In riferimento a questo problema è stato dapprima proposto il ricorso che mette in evidenza la non plausibilità delle motivazioni addotte dal Gup con sentenza del 2008 con la quale Gianfrotta aveva affermato come la necessità di traduzione degli atti fosse sottoposta ad una condizione di traducibilità ovvero di un giudizio di rilevanza degli atti. È possibile notare come tale condizione utilizzata dall'autorità giudiziaria per limitare la necessità di traduzione di alcuni atti, non sia rinvenibile in alcuna disposizione del codice.

Nella seconda motivazione il Gup mette in rilievo come la necessità di traduzione vada determinata anche in base alla distinzione tra "atti interni" al processo e quelli "esterni" ad esso, i quali secondo il giudice non dovrebbero es-

¹⁶ Cass., Sez. fer., 1 agosto 2013, Berlusconi, in *Mass. Uff.*, n. 35729

sere necessariamente tradotti e seguirebbero, in caso di necessità di comprensione, la disciplina delineata per i documenti (art. 242 c.p.p.). Anche tale potere risulta essere in palese contrasto con il principio enunciato dalla Corte Europea che stabilisce invece la necessità di conoscere tutti i documenti che interessano la parte e che vengono presentati al giudice.

Sempre in merito a tale problematica, nel corso del giudizio d'appello è stato sostenuto come nel nostro ordinamento non venga attribuito alla parte processuale alcun diritto alla conoscenza dell'intero compendio documentale. Tuttavia questo, seppur condivisibile, non determina l'impossibilità da parte della difesa di richiedere le traduzioni ritenute necessarie alla comprensione degli atti per una consapevole partecipazione dell'imputato al procedimento. Al tempo stesso, però, il Giudice pone in evidenza come nel nostro ordinamento siano previsti specifici rimedi solo per la mancata traduzione di alcuni atti (art. 415-*bis* c.p.p.).

In conclusione, è possibile vedere come tale sentenza indichi alla difesa quali siano i presupposti necessari per richiedere la traduzione degli atti, ovvero una puntuale e precisa indicazione di questi e un'esautiva illustrazione delle ragioni che determina tale necessità di traduzione.

In data 24 aprile 2014 le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno annullato con rinvio a giudizio le condanne ai *manager* imputati per il rogo dell'azienda Thyssenkrupp. Ci sarà dunque un nuovo processo d'appello che si svolgerà a Torino in cui le pene per gli imputati dovranno essere rideterminate. È stato affermato dalla sentenza della suprema corte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 c.p. ed il conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 c.p. per quanto riguarda le aggravanti per le omesse misure di sicurezza. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'assise d'Appello di Torino – prosegue il dispositivo degli ermellini – per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli articoli 437, co. 1, 589, co. 1, 2, 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli art 423 e 61, n. 3, c.p.p. Rietta nel resto i ricorsi del procuratore generale e degli imputati. Rietta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna in solido gli imputati – continua il dispositivo – ed il responsabile civile Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile 'Medicina Democratica' che liquida in complessivi euro 7 mila oltre accessori come per legge. Infine visto l'art. 624, co. 2, c.p.p. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati sopraindicati

CLAUDIA CHIECO, GIULIA GRIFONI

Caso ThyssenKrupp: i possibili rimedi

1. Introduzione

In riferimento alla lingua degli atti nel processo è paradigmatico quanto avvenuto nella vicenda Thyssen, in particolare il ricorso per cassazione esperito dalla difesa per eccepire la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (*ex art. 415-bis c.p.p.*) e, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., di tutti gli atti ad esso successivi, in quanto al momento della sua notifica numerosi atti processuali non erano stati tradotti nella lingua degli imputati, cioè quella italiana.

Prima di entrare nel merito della questione, è tuttavia opportuno definire il quadro normativo in tema di lingua nel processo penale.

2. Fonti interne ed internazionali

La tutela della lingua nel processo penale è garantita su diversi piani normativi: dalla Costituzione per mezzo del combinato disposto degli artt. 6 (tutela delle minoranze linguistiche), 24 (tutela del diritto di difesa), 111, co. 3 (tutela della partecipazione cosciente ed informata al processo); dal codice di rito agli artt. 104, co. 4-*bis* (diritto all'assistenza di un interprete per il detenuto in custodia cautelare, l'arrestato o il fermato che non conosce la lingua), 109, c.p.p. (lingua degli atti), 119 (partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del processo), 143 (diritto all'interprete e alla traduzione degli atti), 169, co. 3 (notificazioni all'imputato straniero), 242 (traduzione di documenti) e 415-*bis* (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari); a livello internazionale tramite gli artt. 6, co., 2 (diritto ad un equo processo) CEDU e 14, § 3 P.i.d.c.p. (diritto ad un giusto processo).

3. Ambito soggettivo: la garanzia dell'interprete

In particolare, ai sensi del co. 1 art. 143 c.p.p. (così come modificato dal d.lgs. 5 marzo 2014, n. 32), «l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formu-

lata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». La categoria dei soggetti alla quale si è soliti riferire in via prioritaria la garanzia processuale di ordine linguistico è quella degli stranieri, trattandosi in genere di persone per lo più sfornite di una media conoscenza della lingua ufficiale dell'udienza. Il legislatore è tenuto, quindi, a formulare regole processuali atte a consentire allo straniero il medesimo esercizio della difesa garantita a chi è in possesso della cittadinanza italiana, assegnandogli così uno status processuale pieno e completo. Infatti, il diritto alla difesa, così come tutelato dall'art. 24 Cost., è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, ovvero un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile e che non ammette discriminazioni, in quanto è il singolo ad essere il diretto referente delle norme poste a garanzia della sua persona e della sua personalità, indipendentemente dalla qualifica di cittadino, straniero o apolide.

In questi termini è facile comprendere perché per lo straniero lo Stato abbia una presunzione di non conoscenza della lingua, la quale determina l'immediato obbligo di assistenza al semplice sorgere di un capo di imputazione penale. Sarà eventualmente l'autorità giudiziaria a dover verificare e dimostrare la reale capacità dello straniero di comprendere e parlare la lingua del processo.

Ai sensi del co. 4 art. 143 c.p.p. (così come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014), «l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano». È subito evidente la differenza di trattamento prevista per il cittadino italiano, non provvisto di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: quest'ultimo, infatti, sia che appartenga o meno ad una minoranza linguistica riconosciuta dallo Stato, ha l'onere di provare la sua necessità di ausilio linguistico, non essendo sufficiente la semplice domanda assistenziale. La soluzione normativa mira a soddisfare esigenze di celerità processuale, al fine di evitare dispendiosi accertamenti sull'esistenza di un reale pregiudizio per l'imputato. Si pone, quindi, in capo al cittadino italiano una presunzione relativa di conoscenza dell'"idioma nazionale" in direzione opposta a quella dello straniero.

Per "adeguata conoscenza della lingua" non si fa riferimento ad una conoscenza tecnica dei termini giuridici, poiché ne sono sprovvisti molti cittadini italiani; piuttosto, si intende una buona media conoscenza della lingua italiana tale, da permettere al soggetto in questione di comprendere, almeno nelle sue linee essenziali, il contenuto degli atti scritti a lui indirizzati e di interloquire in udienza in modo intellegibile. Al di là della verifica della conoscenza media, rimane comunque necessario accertare, volta per volta, le esigenze del caso

concreto e del singolo imputato, che ad esempio potrebbe essere in grado di capire la lingua italiana, ma di non parlarla o scriverla correttamente.

4. Ambito oggettivo: la traduzione degli atti

Ai sensi del co. 2 art. 143 c.p.p (così come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014), «negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna». Tuttavia, uno dei problemi maggiormente discussi è quello di individuare quali siano effettivamente gli atti processuali da tradurre nella lingua d'origine dell'imputato e quali, invece, vadano lasciati nella lingua ufficiale del processo (la lingua italiana art. 109 c.p.p.). L'incertezza deriva dalla vaghezza dei termini dell'art. 143 c.p.p. e dalle sue molteplici interpretazioni, che causano ancora oggi scontri tra dottrina e giurisprudenza : infatti, la prima sostiene la notevole importanza degli atti processuali contenenti l'accusa e la loro necessità di traduzione, finendo dunque per estendere l'assistenza linguistica a tutti gli atti da notificare all'imputato, in quanto sono destinati a porre quest'ultimo a conoscenza dell'addebito e a consentire la sua concreta partecipazione al processo¹⁷; invece, la seconda si è basata su un'interpretazione prevalentemente restrittiva, andando ad escludere la traduzione per alcuni atti ritenuti fondamentali all'interno del procedimento e per quelli col maggior carico informativo, strumentali al compimento del diritto di difesa, come il decreto di citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.), l'avviso della fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) e così via¹⁸. Al riguardo è bene sottolineare l'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1993, con la quale si è dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità dell'art. 555, co. 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero nella lingua da lui compresa e del combinato disposto degli artt. 456, co. 2, e 456, co. 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'avviso

¹⁷ CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, Padova, 1991, 129 ss.; JAZZETTI-PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993, 63 ss.; PACILEO, *Diritto all'assistenza dell'interprete da parte dell'imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare*, 650 ss.; UBERTIS, Sub art. 143 c.p.p., in *Commentario*, cit., 148.

¹⁸ Cass., 19 febbraio 1991, Muzi Ezekiel, in *Mass. Uff.*, n. 18758; Id., 5 luglio 1994, Molina, inedita; Id., 22 giugno 1992, Di Giorgio, in *Mass. Uff.*, n.19251.

contenuto nel decreto di giudizio immediato debba essere tradotto nella lingua dell'imputato alloglotta. Le questioni sono state ritenute non fondate, in quanto la Corte ha negato l'interpretazione restrittiva e circoscritta dell'art. 143 c.p.p.: la suddetta sentenza ha infatti fornito una lettura ufficiale di tale articolo, in chiave estensiva e di clausola generale, prevedendo la necessità di traduzione di fronte al verificarsi di tutte le esigenze del caso concreto, ovvero in tutti i casi in cui l'imputato sarebbe pregiudicato nel suo diritto a partecipare consapevolmente al procedimento per il non poter giovare dell'ausilio interpretativo e traduttivo. A tale orientamento ha immediatamente aderito anche la Corte di Cassazione, accogliendone sia il presupposto logico, in virtù del quale quindi l'art. 143 c.p.p. si applica ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta, sia il conseguente rilievo normativo, riguardante il diritto dell'imputato di vedersi notificato il decreto di citazione a giudizio nel suo idioma originario.

A conferma di questo assunto, il co. 3 dell'art. 143 c.p.p. stabilisce che «la traduzione gratuita di altri atti o anche solo parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice anche su richiesta di parte, con atto motivato impugnabile unitamente alla sentenza»; parallelamente l'art. 242 c.p.p. dispone al comma 1 che «quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 c.p.p., se ciò è necessario alla sua comprensione».

5. L'invalidità degli atti.

In generale, la nozione di invalidità di un atto giuridico comporta una valutazione difforme dello stesso rispetto al modello astratto di riferimento predisposto dal legislatore: dunque, è la violazione delle norme che dettano i requisiti di perfezione dell'atto a determinarne l'invalidità, cui l'ordinamento ricollega una serie di sanzioni e rimedi¹⁹. Tuttavia, non bisogna confondere l'invalidità con l'imperfezione: infatti, per esigenze processuali e di certezza del diritto, un atto imperfetto non è necessariamente invalido, in quanto sono sanzionate con l'invalidità soltanto le difformità più gravi, rimanendo quindi mere irregolarità le forme di imperfezione minori.

Allo stesso modo un atto imperfetto non è necessariamente inefficace, poiché potrebbe trattarsi di una semplice irregolarità, oppure tale atto potrebbe produrre effetti provvisori fin quando essi non vengano consolidati (c.d. sanato-

¹⁹ DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, DEAN, GARUTI, MAZZA, *Manuale di procedura penale*, Torino, 2012, 216 ss.

ria), ovvero non ne venga dichiarata l'invalidità.

L'art. 606, co. 1, lett c) c.p.p. qualifica come species di invalidità l'inammissibilità, che consiste nel vizio di invalidità di una domanda effettivamente proposta da una parte processuale. Dal punto di vista contenutistico, l'inammissibilità consegue all'inosservanza di un termine procedurale o di una modalità di forma²⁰. Questo tipo di invalidità non gode di un'organica disciplina codicistica: infatti, colpisce atti eterogenei, soprattutto quelli riconducibili al genere delle "domande". Tuttavia, l'art. 591 c.p.p. riferisce l'inammissibilità ad una categoria omogenea di atti, disciplinando le cause di inammissibilità delle impugnazioni ed il regime giuridico dell'impugnazione inammissibile. Stante l'assenza di una normativa generale, si pone il problema dell'operatività rispetto all'inammissibilità del principio di tassatività: occorre a tal fine distinguere tra le cause di inammissibilità generali e quelle speciali, in quanto le prime, riguardando i vizi relativi ai presupposti ontologici degli atti di parte, si sottraggono a tale principio, poiché gli elementi essenziali dell'atto devono necessariamente essere sempre presenti, affinché esso sia ammissibile; mentre le seconde, concernendo specifici presupposti di forma e di sostanza dell'atto, possono essere rilevate soltanto se indicate tassativamente dal legislatore.

Il trattamento giuridico dell'atto inammissibile è assimilato a quello degli atti affetti da nullità assoluta: l'inammissibilità è infatti rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, co. 2 e 4, c.p.p.), con il limite stabilito dall'art. 627, co. 4, c.p.p., ai sensi del quale «non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari».

Nonostante l'art. 606, co. 1, lett c), c.p.p. la menzioni tra gli errore in procedendo, la decadenza secondo la maggior parte della dottrina non costituisce autonoma species di invalidità degli atti processuali penali: infatti, si ritiene che sia l'anticamera delle altre forme di invalidità, in particolare dell'inammissibilità, con la quale di solito è sanzionato l'atto che esprime l'esercizio di un potere dal quale la parte è decaduta²¹. Altra tipologia di invalidità è l'abnormità, la quale tuttavia non è disciplinata dal codice. Essa è finalizzata a rimuovere quegli atti che, pur colpiti da vizi gravissimi, risulterebbero comunque produttivi di effetti, in quanto non espressamente classificati invalidi dal legislatore. Secondo la giurisprudenza l'abnormità esprime l'esercizio astruso ed imprevedibile del potere giurisdizionale, tale che simile atto, discostandosi dra-

²⁰ *Codice di procedura penale spiegato*, 2013.

²¹ DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, DEAN, GARUTI, MAZZA, *Manuale di procedura penale*, cit., 228.

sticamente dal modello astratto di riferimento, risulta privo di qualsiasi attitudine funzionale. Inoltre, è precisato che essa riguarda i soli provvedimenti giurisdizionali di natura decisoria emessi dal giudice di merito²². L'atto abnorme è direttamente impugnabile per cassazione nelle forme e nei termini ordinari, tale che non può essere fatta valere dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'unica forma di invalidità completamente e compiutamente disciplinata dal codice (Libro II, Titolo VII) è la nullità.

Norma cardine del sistema è l'art. 177 c.p.p., il quale, affermando che «l'inservanza delle disposizione stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge», sancisce il principio di tassatività delle nullità: dunque, per soddisfare esigenze di conservazione degli atti giuridici, sono sanzionate soltanto le più gravi diversità dell'atto dallo schema tipico di riferimento. Da ciò derivano alcuni importanti corollari : innanzitutto, la collocazione delle cause di nullità in un catalogo chiuso comporta il divieto di analogia, che preclude all'interprete l'applicazione *ultra moenia* delle specifiche ipotesi di nullità a fattispecie diverse, se pure connotate da una *ratio* omologa²³; in secondo luogo, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi del vizio è la sussistenza della difformità rispetto al tipo legale, venendo ad essere assolutamente superfluo l'accertamento di un effettivo pregiudizio dell'interesse tutelato dalla norma violata; infine, qualsiasi altra imperfezione resta confinata nella categoria dell'irregolarità, dunque un'imperfezione così lieve da non pregiudicare la validità dell'atto.

Le nullità si possono distinguere sulla base di diverse caratteristiche. Un primo binomio è dato dalle nullità speciali e da quelle di ordine generale: le prime sono oggetto di singola e specifica comminatoria; mentre le seconde sono generiche prescrizioni modali e/o comportamentali in numero aperto ed indeterminato.

Le nullità di ordine generale sono disciplinate dall'art. 178 c.p.p. : alla lettera a) si prevedono le condizioni di capacità del giudice e il numero di essi necessario per costituire i collegi, stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; alla lettera b) l'iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; alla lettera c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in

²² Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella; Id., Sez.un., 31 maggio 2005, Minervini; Id., Sez. un., 25 febbraio 2004, Ardone; Id., Sez. un., 31 gennaio 2001, Romano; Cass., Sez. un., 22 dicembre 2000, Boniotti; Id., Sez. un., 24 novembre 1998, Magnani.

²³ DOMINIONI, Sub art. 177, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, diretto da Amodio Dominioni, Milano, 1989, 257.

giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Tuttavia, all'interno di questa grande biforcazione le nullità si suddividono ulteriormente in assolute, a regime intermedio e relative.

Le nullità assolute sono disciplinate dall'art. 179 c.p.p. e sono quelle previste dall'art. 178, co.1,

lett. a), c.p.p., quelle derivanti dall'inosservanza delle disposizioni sull'iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale, quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza e quelle speciali previste da specifiche disposizioni di legge. Caratteristica peculiare di queste nullità è la loro insanabilità e rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ma, limiti all'insanabilità si rinvencono nella sopraggiunta irrevocabilità della sentenza (*ex art.* 648 c.p.p.) e nella previsione *ex art.* 627, co. 4, c.p.p. sul giudizio di rinvio.

L'art. 180 c.p.p., invece, disciplina le nullità a regime intermedio con un criterio residuale, essendo cioè quelle nullità di ordine generale non riconducibili alle nullità assolute *ex art.* 179 c.p.p.: dunque, si tratta dell'inosservanza delle disposizioni sulla partecipazione del p.m. al procedimento, sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti, sulla citazione a giudizio della persona offesa e del querelante (lett. b e c dell'art. 178 c.p.p.). Queste nullità sono sanabili ai sensi degli artt. 183-184 c.p.p. e rilevabili anche d'ufficio. Tuttavia, non possono essere più rilevate o dedotte dopo la sentenza di primo grado, se verificatesi prima del giudizio, ovvero dopo la sentenza del grado successivo, se verificatesi nel giudizio.

Infine, l'art. 181 c.p.p. delinea le nullità relative sulla base di un criterio di esclusione: sono relative le nullità diverse da quelle di ordine generale e da quelle assolute (dunque sono solo speciali). Sono rilevabili soltanto su eccezione di parte e sono sanabili ai sensi degli artt. 183-184 c.p.p. Esistono, però due eccezioni a tale regola, che sono rilevabili anche d'ufficio: l'art. 292, co.2, c.p.p. e l'art. 274, co.1, c.p.p. lett. a) in tema di misure cautelari. Le nullità relative subiscono rigidi limiti temporali, in quanto quelle elencate dall'art. 181, co. 2, c.p.p. devono essere eccepite prima del provvedimento del giudice *ex art.* 424 c.p.p., oppure, se manca l'udienza preliminare, entro il termine stabilito dall'art. 491, co. 1, c.p.p.; entro quest'ultimo termine devono essere eccepite anche le nullità relative elencate dal co. 3.

Disposizione comune è l'art. 185 c.p.p. che individua i tre peculiari effetti a seguito di una declaratoria di nullità: la diffusione di essa, cioè la nullità derivata degli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (co. 1); la rinnovazione dell'atto invalido, quando il giudice la ritiene necessaria e possibile nel caso concreto (co. 2); la regressione del procedimento allo stato o al

grado in cui è stato compiuto l'atto nullo (co. 3), la quale tuttavia non si applica se si tratta di nullità sulle prove (co. 4).

6. Le particolarità del caso concreto

Nella vicenda Thyssen, la difesa ha richiesto la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti ad esso successivi, in quanto non tradotti nella lingua dell'imputato, sulla base di un affermato diritto dello stesso a conoscere tutti i documenti, redatti in inglese e tedesco, sequestrati durante le indagini preliminari e confluiti nel fascicolo del p.m. : si sostiene, infatti, che tali documenti dovessero essere tradotti innanzitutto perché ai sensi dell'art. 109, co. 1, c.p.p. «gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana, a pena di nullità», quindi non si tratta solo della lingua conosciuta dagli imputati, ma soprattutto di quella ufficiale del processo, tale che l'inosservanza della disposizione comporta un vero e proprio vizio processuale, che va a ledere le garanzie poste a tutela dello svolgimento del giusto processo. La traduzione inoltre, doveva essere disposta, perché il combinato disposto degli art. 143 c.p.p. e 242 c.p.p. garantisce all'imputato che non conosce la lingua l'assistenza gratuita di un interprete e la traduzione degli atti del procedimento che lo riguardano, soprattutto quando essa si riveli necessaria ai fini della comprensione dei documenti interessati e della partecipazione al processo. In proposito, non reggono le obiezioni che muovono dalla considerazione della non esistenza di un obbligo generale alla traduzione, ovvero della necessità di traduzione soltanto per gli atti compiuti all'interno del procedimento, in quanto, in primo luogo, la Corte Costituzionale è intervenuta nella questione, optando per un'interpretazione estensiva dell'art. 143 c.p.p., nel senso di una clausola generale di larga applicazione destinata ad espandersi di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta a procedimento deve partecipare, ovvero il genere di aiuto di cui abbia bisogno (Corte cost. n. 10 del 1993). In secondo luogo, il d.lgs. 4 Marzo 2014, n. 32 ha riformato l'intero art. 143 c.p.p., ampliando il novero degli atti meritevoli di traduzione.

La difesa, dunque, sostiene che il quadro normativo non lasci margine di discrezionalità al giudice nel disporre o meno della traduzione degli atti del procedimento, soprattutto quando essi siano essenziali all'imputato per avere coscienza dell'accusa formulata a suo carico e quindi per preparare la propria linea difensiva. E nel caso di specie si tratta di documenti sequestrati, che ai sensi dell'art. 253 c.p.p. sono assolutamente rilevanti per l'accertamento della verità. Sarebbe, quindi, una contraddizione negare a tali documenti la tradu-

zione, ritenendoli ininfluenti e poi, invece, inserirli nel fascicolo per il dibattimento per utilizzarli come fonti di prova. Ne consegue, che non regge neanche l'obiezione fondata sull'inesistenza di un diritto dell'imputato a conoscere, e quindi a vedersi tradotti, tutti i documenti sequestrati, incombendo su di esso l'onere di illustrare la rilevanza del documento da tradurre e di allegare il pregiudizio al diritto di difesa che ne scaturisce. Se così fosse, l'imputato italiano non solo dovrebbe dimostrare di non conoscere la lingua degli atti in questione, ma dovrebbe anche evidenziarne la rilevanza ai fini della sua difesa. Questo andrebbe contro i principi del giusto processo, disciplinati dagli artt. 111 Cost., 6 Cedu e 14 P.i.d.c.p., che invece garantiscono all'imputato il diritto all'assistenza di un interprete per poter avere esaustiva informazione di ciò che accade nel processo e soprattutto lo svolgimento di quest'ultimo in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Tale parità viene disattesa dal momento in cui il p.m. opera discrezionalmente una selezione degli atti da tradurre, quando invece ha l'obbligo di repertare tutto il materiale successivo alle indagini e di rendere edotto l'imputato del contenuto dello stesso, tranne che per quello coperto da segreto. Infatti, il difensore, una volta conosciuto il materiale probatorio, può scegliere ed impostare la linea difensiva, dopo la fine delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. Dunque, tale avviso permette all'imputato di visionare l'insieme delle indagini svolte ed eventualmente scegliere di richiedere riti alternativi. Ecco quindi che il principio del contraddittorio (sancito dagli artt. 24-25-111 Cost.) viene violato, poiché l'imputato, non avendo completa conoscenza degli elementi dell'accusa a suo carico, non è in grado di potersi difendere pienamente.

Per tali ragioni, la difesa eccepisce la nullità di ordine generale a regime intermedio degli atti in questione e, quindi, afferma la loro inutilizzabilità ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

7. Le alternative alla nullità

In realtà, ci si chiede se piuttosto che di nullità, sia preferibile parlare addirittura di inesistenza, ossia quella forma di invalidità non codificata la quale si configura ogni volta che l'atto manchi dei requisiti strutturali minimi per essere considerato tale: un vizio macroscopico, come appunto il presupposto essenziale dell'atto e cioè la lingua ufficiale prevista dalla legge. L'inesistenza, in quanto patologia dell'atto più grave, e quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed insanabile, porrebbe maggiori garanzie a favore dell'imputato: infatti, l'inesistenza, a differenza delle nullità assolute, preclude in radice il formarsi del giudicato, il quale verrebbe considerato meramente

apparente.

Tuttavia, l'intera vicenda potrebbe subire notevoli cambiamenti, dal momento che il DDL 331-927-B, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 625-ter, ai sensi del quale «1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, co. 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, co. 2».

Dunque, se il condannato può dimostrare di non aver partecipato al processo senza sua colpa, si rivolge alla Cassazione, affinché dichiari la non possibilità di esecuzione della pena. Si attribuisce la competenza funzionale alla sola Cassazione, che dovrà entrare nel merito, in quanto ciò che si richiede non sono i motivi, bensì la prova.

Da notare che il suddetto articolo pone un'equiparazione tra partecipazione psichico-volitiva e partecipazione fisica del soggetto sottoposto a procedimento tale, che in tutti i casi in cui egli non ha conoscenza che si sta procedendo contro di lui e il giudice accerta che non sia per sua colpa, il processo si sospende. Si passa così da una conoscibilità astratta ad una conoscibilità concreta dell'intera vicenda processuale: un imputato che non comprende la lingua, non è realmente partecipe al processo, quindi vi è l'obbligo di sospenderlo, persino in Cassazione. E questo accade anche quando una notificazione non è eseguita correttamente, come nel caso Thyssen, dove gli atti, non essendo stati tradotti nella lingua italiana, cioè in quella ufficiale del processo nonché conosciuta dagli imputati, non hanno validamente permesso a questi ultimi di comprendere l'accusa formulata contro di loro e quindi di partecipare sapientemente ed effettivamente al processo. Prima ai sensi dell'art. 175, co. 2, c.p.p. si poteva chiedere la restituzione nel termine, sul presupposto che l'imputato avesse conoscenza soltanto presuntiva del procedimento e del provvedimento; mentre ora l'art. 625-ter c.p.p., rendendo ufficiale uno dei presupposti fondamentali del giusto processo, ossia la partecipazione cosciente ed effettiva dell'imputato, dovrebbe sospendere il procedimento, affinché gli er-

rori siano riparati.

In data 24 aprile 2014 le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno annullato con rinvio a giudizio le condanne ai manager imputati per il rogo dell'azienda Thyssenkrupp. Ci sarà dunque un nuovo processo d'appello che si svolgerà a Torino, in cui le pene per gli imputati dovranno essere rideterminate. Questo è quanto è stato affermato nella sentenza della Suprema Corte: ««annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 c.p. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 c.p., per quanto riguarda le aggravanti per le omesse misure di sicurezza. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'assise d'Appello di Torino per la rideeterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli articoli 437, co. 1, 589, co. 1, 2, 3, 61 n.3, 449 in relazione agli art 423 e 61 n.3 c.p. Rigetta nel resto i ricorsi del procuratore generale e degli imputati. Rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna in solido gli imputati ed il responsabile civile Thyssenkrupp acciai speciali Terni spa alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile 'Medicina Democratica' che liquida in complessivi euro 7 mila oltre accessori come per legge. Infine visto l'art. 624, co. 2 c.p.p. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati sopraindicati²⁴».

²⁴ Cass., Sez. un., 24 Aprile 2014, Espenhahn e altri, cit.

ANTONIO CAMPITIELLO

La corte europea dei diritti umani e la lingua nel processo penale

Ben prima che la Direttiva 20 ottobre 2010, n. 64 si occupasse dell'argomento, in un'Europa già fortemente segnata da processi migratori infra ed extra continentali, la Corte europea dei diritti dell'uomo è dovuta intervenire sul tema della lingua nel processo penale e sul diritto dell'accusato all'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti del processo.

Partendo dal dato letterale dell'art. 6 § 3 lettera e della Convenzione, la Corte ha potuto sviluppare una propria giurisprudenza, tanto nutrita da assurgere a sistema. L'articolo citato stabilisce che sia diritto di ogni accusato quello di: «farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata in udienza»²⁵.

Si analizzano di seguito sentenze emblematiche della giurisprudenza della CEDU in materia.

1. I soggetti

Iniziamo parlando del profilo soggettivo di questo diritto.

La corte ha innanzitutto specificato come l'articolo «si applichi solo alla relazione tra l'accusato e il giudice»²⁶ e che non riguardi il legale difensore scelto dall'imputato, come ha avuto a specificare nella stessa sentenza «era suo preciso dovere (dell'imputato) indicare un altro avvocato che avesse una buona conoscenza del francese o chiamare un interprete che lui stesso avrebbe pagato».

Da parte della Corte di Strasburgo si sottolinea poi come sia necessario un accertamento in concreto della mancata conoscenza della lingua usata nel procedimento da parte dell'accusato. Ha precisato infatti in un altro caso che «...appariva chiaro dalla decisione del Tribunale che il richiedente era nato ed era stato istruito in Francia e non aveva difficoltà nel capire ed esprimersi in lingua francese, lingua nella quale era condotto il processo. L'art 6 par 3 lett e della Convenzione si applica chiaramente solo ove l'accusato non possa capire o parlare la lingua usata dalla Corte»²⁷.

²⁵ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art 6 §3 lettera e.

²⁶ Corte. eur. dir. uomo, 29 maggio 1975, X c. Austria, in www.echr.coe.int.

²⁷ Corte eur. dir. uomo, 7 dicembre 1983, K. c. Francia, in www.echr.coe.int.

2. Il profilo oggettivo

La giurisprudenza appena esaminata fa desumere che il numero di soggetti abilitati ad azionare il diritto in esame sia molto ristretto.

Passiamo adesso ad esaminare l'oggetto della situazione soggettiva in esame, gli atti verso cui si estenderebbe la pretesa.

L'articolo della Convenzione invero parla solo del diritto all'assistenza durante l'udienza, ma ci appare subito chiara la correlazione con l'art. 5, § 2 dello stesso testo, secondo il quale «ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico», che sancisce dunque la necessaria traduzione, quanto meno, dell'atto di arresto.

La Corte è intervenuta stabilendo che il diritto alla traduzione «non si applica solo alle dichiarazioni orali rese in udienza ma anche al materiale documentale e al procedimento che la precede²⁸ ma ha poi successivamente specificato più avanti che tale diritto non è così largo da poter richiedere una traduzione scritta di tutti i documenti e le prove scritte emersi nel corso del procedimento... l'opera dell'interprete deve essere tale da garantire all'accusato la conoscenza delle accuse mosse contro di lui e la possibilità di difendersi, in particolare potendo dare alla corte una propria versione dei fatti²⁹».

Il diritto si estenderebbe dunque a tutti i documenti necessari affinché l'accusato possa godere di un equo processo, in altre parole coprirebbe anche la fase pre-processuale³⁰.

Ove il giusto processo sarebbe quello nel quale l'accusato che abbia problemi di lingua o sia addirittura non udente si trovasse nella stessa condizione dell'accusato madrelingua.³¹

3. Controlli giurisdizionali e garanzia di applicazione

Quali sono dunque i controlli che il giudice può compiere su un'opera, quella dell'interprete, già fortemente ridimensionata nella sua incidenza e per larga parte lasciata ai rapporti tra difensore e accusato?

La risposta a tale domanda ci viene dalla stessa Corte in una vicenda che ha

²⁸ Corte eur. dir. uomo, 19 dicembre 1989, Kamasinski c.

²⁹ Corte eur. dir. uomo, 19 dicembre 1989, Kamasinski cit.

³⁰ Paul Mahoney, *Right to a fair trial in criminal matters under article 6 ECHR* in Judicial Studies, Journal, 4, 2004

³¹ Evert-Jan van der Vils *The right to interpretation and translation in criminal proceedings* in *The Journal of specialised translation*, 14 luglio 2010.

visto coinvolto un cittadino italiano, Cuscani, accusato dal Regno Unito per il mancato pagamento di alcune tasse, che, avendo una scarsa conoscenza della lingua inglese, nel corso dell'udienza, si era fatto aiutare dal fratello, il quale si era però rivelato successivamente un pessimo interprete, non avendo tradotto quasi nulla, nella sostanza. Afferma la Corte: «il giudice era stato avvisato con chiarezza dei problemi di comprensione dell'accusato. E senza considerare le preoccupazioni avute in precedenza riguardo il fatto che questi seguisse le fasi del procedimento, si era lasciato convincere delle sue capacità di “fare e riparare” (i.e. Espressione gergale inglese, vuol dire “capire per sommi capi”). Aveva poi stabilito che, ove emergessero problemi con la lingua, fosse il fratello a intervenire per fare da interprete. Nell'opinione della Corte però era preciso dovere del giudice, sentito l'accusato, stabilire se questi avesse bisogno dell'aiuto di un interprete... Nel caso di specie non può dirsi che tale dovere sia stato adempiuto avendone lasciato la cura all'imputato senza che il giudice abbia poi provato le reali capacità del fratello³²».

In tal senso, anzi specificando ulteriormente le finalità di questa opera del giudice, si è espressa la citata sentenza Kamasinski, in cui si precisa che il diritto all'opera dell'interprete è sottoposto al successivo controllo del giudice sulle reali capacità di questo, onde evitare che questo aiuto non sia solo peggiorativo della situazione dell'accusato³³.

Infine resta da analizzare il profilo della gratuità della situazione soggettiva, così come delineata dalla Convenzione, aspetto divenuto centrale già in una delle prime sentenze della Corte di Strasburgo. Per giurisprudenza costante dei tribunali penali della Repubblica Federale Tedesca l'opera dell'interprete cessava di essere gratuita, e diveniva a carico dell'accusato, ove questi fosse dichiarato colpevole al termine del procedimento. La risposta della corte fu molto chiara: «... in conclusione, il contenuto dell'art. 6, § 3, lett. e) è tale per cui, chiunque non sia in grado di capire ed esprimersi nella lingua usata dalla corte, ha diritto a ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza che gli vengano successivamente richieste le somme necessarie a tal fine³⁴».

Ulteriore specificazione in tal senso si trova in una successiva sentenza, sorta da una controversia che, al momento della pubblicazione della decisione qui analizzata, risultava ancora pendente davanti alla Corte di cassazione bulgara. Si legge nella sentenza in esame: «l'articolo della convenzione garantisce l'assistenza di un interprete a chiunque non parli né comprenda la lingua

³² Corte eur. dir. uomo, 24 settembre 2002, Cuscani, in *www.echr.coe.int*.

³³ Corte eur. dir. uomo, Kamasinski, cit.

³⁴ Corte eur. dir. uomo, 28 novembre 1978, Luedicke et al., in *www.echr.coe.int*.

usata in udienza, senza che debba pagare né che gli debba essere richiesto nulla alla fine del procedimento... Nel caso di specie, la costante interpretazione del diritto interno da parte del tribunale ha come risultato l'imposizione al ricorrente del pagamento dell'opera resa dall'interprete, mentre ancora è pendente il giudizio a suo carico, il che lede il diritto all'assistenza gratuita così come sancito³⁵ ».

Appare comunque lapalissiano il fatto che, qualsiasi interpretazione in ogni modo restrittiva del diritto alla assistenza gratuita farebbe sì che l'accusato si trovi costantemente di fronte all'amletico dubbio se richiederla, e subire dunque nel peggiore dei casi una doppia condanna, sia penale che pecuniaria, ovvero affidarsi alla sua “buona sorte”.

4. Il caso *Hermi vs Italia*

I profili fin qui esaminati vengono rilevati altresì nella recente sentenza riguardante il nostro Paese, nella quale però non è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 6 C.E.D.U.³⁶.

Il caso era quello di un cittadino tunisino arrestato per la detenzione di una ingente quantità di sostanze stupefacenti, il quale, essendo stato condannato in primo grado dopo un processo svoltosi col rito abbreviato, era ricorso in appello per soli motivi di diritto.

Sotto il profilo che qui ci interessa il soggetto lamentava la mancata traduzione in arabo dell'atto di notifica della data dell'udienza d'appello, alla quale pertanto non si era presentato.

La Corte di Strasburgo ha fatto notare come fosse chiaro dagli atti che il soggetto in concreto non avesse bisogno di alcuna traduzione, avendo una buona conoscenza della lingua italiana ed ha altresì ribadito la centralità, in materia, del rapporto tra difensore e assistito, ricordando come fosse responsabilità del primo, e non dello Stato, avvisare il secondo delle facoltà a lui attribuite in ciascuna fase processuale.

5. In conclusione

In conclusione appare chiaro che, essendo «la legge una questione di parole»³⁷ l'assistenza di un interprete per l'imputato alloglotta sia fondamentale; ma che le maglie di tale diritto non possano essere allargate al punto da costituire una facile via di fuga dalla pena.

³⁵ Corte eur. dir. uomo, 20 novembre 2008, *Isyar*, in www.echr.coe.int.

³⁶ Corte eur. dir. uomo, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, in www.echr.coe.int.

³⁷ *Evert-Jan van der Vels*, op. cit.

Non possiamo non constatare, in ogni caso, una effettività di tale diritto garantita dalla Corte di Strasburgo sia con riguardo alla gratuità dei servizi di traduzione e interpretazione sia al controllo successivo sull'opera da parte del giudice, segnali di una garanzia non solo sancita, ma effettivamente praticata.

Non possiamo però evitare di volgere lo sguardo alla situazione italiana, recentemente evolutasi con la ricezione della direttiva 2010/64/UE, ad opera del D.L. 5 marzo 2014, n. 32. La normativa dell'Unione, recependo molti degli stimoli della giurisprudenza qui esaminata, ha reso universale e gratuito il diritto alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento e all'interpretazione in udienza.

Il nostro paese recepisce, sebbene con forte ritardo, le novità ivi contenute ma due considerazioni ci lasciano perplessi: fino a quando un cittadino italiano imputato in Italia dovrà vedere leso il suo diritto fondamentale alla traduzione degli atti redatti in lingua straniera? E fino a quando al nostro paese sarà necessaria la spinta dell'Unione per innovare la propria legislazione?

SYLVIE DADJIO

La direttiva 2010/64/UE

A fronte di un aumento sempre più forte e diffuso della propria mobilità interna nonché dell'immigrazione extracontinentale, l'Europa ha dovuto sopperire alla necessità, sempre più impellente, di garantire l'assistenza linguistica al soggetto alloggiato nel processo penale.

In una prima fase gli interventi su questo tema sono stati riservati alla Corte di Strasburgo, che ha delineato i caratteri di un diritto, sempre più considerato nell'alveo di quelli fondamentali.

L'Unione Europea, preso atto dell'importanza di questo tema, dopo una serie di dichiarazioni di principio, è intervenuta a livello normativo con la direttiva qui esaminata che rappresenta “la prima misura di diritto penale negoziata nella procedura di codecisione e la prima legge del giusto processo dell'UE”³⁸. Già nella lettura dei considerando della norma appare chiaro il richiamo alla

³⁸ On. Sarah Ludford, Parlamento Europeo, seduta del 14 giugno 2010

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, peraltro affiancato da quello alla norma dell'art. 6 § 3 lett. e) della Convenzione Europea dei diritti umani, altrettanto evidente è però la portata innovativa della legislazione in questa contenuta.

La direttiva agli artt. 2 e 3 menziona due situazioni soggettive distinte, rispettivamente il diritto all'interpretazione e quello alla traduzione. In verità quello che si vuole tutelare è l'unico diritto ad una assistenza linguistica adeguata e gratuita onde porre gli alloggiati in condizione di esercitare i loro diritti di difesa e mantenere l'equità del procedimento³⁹.

Onde garantire che la traduzione e l'interpretazione siano adeguate si prevede l'istituzione nei paesi membri di un registro dei traduttori abilitati e la possibilità per l'imputato di attivare rimedi nel caso l'opera prestata si riveli di scarsa qualità e sostanzialmente lo penalizzi nella propria difesa.

Con riguardo alla gratuità del servizio, carattere già garantito, e con forza, dalla Corte di Strasburgo⁴⁰, da alcune parti si è avanzata l'obiezione per cui, a fronte dell'aumento dei processi verso imputati alloggiati, un abuso nell'utilizzo di questo, potrebbe portare a un abbassamento della qualità, e si avanza quindi l'ipotesi di commisurare un prezzo per l'opera prestata dall'interprete al reddito dell'imputato, garantendone la gratuità solo ove questo fosse necessario⁴¹.

A tale visione si obietta ricordando i connotati fortemente pubblicistici della garanzia contenuta nella direttiva: l'interesse da questa tutelato sarebbe quello di instaurare un'equa dialettica processuale permettendo all'imputato di comprendere l'accusa che gli viene contestata; interesse che supererebbe quello individuale e che farebbe scartare ogni ipotesi di incarico di spese al soggetto accusato⁴².

Per quanto concerne il profilo oggettivo, la norma, rispetto alla giurisprudenza Cedu a prima vista, compie il fondamentale passo di allargare la vigenza della garanzia anche alle comunicazioni fra difensore e imputato, onde permettere a quest'ultimo di "poter spiegare al suo avvocato la sua versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere l'avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua

³⁹ Considerando 17

⁴⁰ Corte eur. dir. uomo, 28 novembre 1978, Luedicke e al.

⁴¹ CHIAVARO, *Commento all'art 6 CEDU*, in *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole, Conforti, Raimondi, Padova 2001, 245.

⁴² MITJA, GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in *Lingua, processo penale, Unione Europea*. Padova, 2013, 234.

difesa direttamente correlate a un atto processuale”⁴³.

In verità la garanzia in questione è posta poi sotto il largo quanto variamente interpretabile vincolo della “salvaguardia dell'equità del processo”. Nella pratica, lungi dall'allargare la tutela alla totalità dei colloqui tra difensore e imputato, è stato da più parti sostenuto che la sua azionabilità si limiterebbe ai soli atti processuali che rivestano importanza fondamentale ai fini del procedimento. Tale sarebbe il criterio che il legislatore dovrebbe in concreto seguire nel recepimento e nell'attuazione⁴⁴.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo della norma, essa individua come necessari da tradurre alcuni documenti fondamentali⁴⁵, e ne identifica tre: le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti capi d'imputazione e la sentenza. Per quanto riguarda quest'ultima, si fa riferimento più specificamente al provvedimento conclusivo del procedimento, per consentire all'imputato alloggato di esercitare il suo diritto d'appello⁴⁶.

Va detto però che la direttiva introduce su questo profilo due temperamenti.

Il primo riguarda la non necessaria traduzione integrale degli atti scritti – già in tal senso si era espressa la CEDU⁴⁷ – potendosi omettere le parti che non siano rilevanti allo scopo di far conoscere agli imputati le accuse a loro carico⁴⁸.

Il secondo contempla la possibilità di sostituire la traduzione con un riassunto del documento stesso⁴⁹ purchè tale pratica non pregiudichi l'equità del procedimento, e ne venga dato atto nel verbale presentato in udienza⁵⁰.

⁴³ Considerando 19

⁴⁴ MITJA, GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, cit., 239.

⁴⁵ Art 3

⁴⁶ *Relazione alla proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, COM (2009) 338 DEF., 7

⁴⁷ Corte eur. dir. uomo, 19 dicembre 1989, Kamasinski

⁴⁸ Art. 3 § 4

⁴⁹ Art. 3 § 7

⁵⁰ Art. 7

In conclusione la direttiva suvvista ci appare, per alcuni aspetti come una profonda innovazione e ampliamento delle garanzie già poste, in materia di traduzione e interpretazione nel processo penale, dalla Corte di Strasburgo. Ciò è evidente nell'introduzione del registro degli interpreti abilitati, onde garantire all'imputato un'opera adeguata e realmente utile (si ricordi il caso Cuscani c. Regno Unito) e nella menzione dei rapporti tra accusato e difensore come ricompresi nell'alveo della tutela.

É altresì evidente un recepimento degli aspetti controversi di quella giurisprudenza, visibile nella non specificazione di quali siano poi gli atti per i quali sia obbligatoria l'opera di traduzione, soprattutto in riferimento ai rapporti con l'avvocato patrocinante, rimandando il tutto all'opera degli Stati e lasciando a questi come unico criterio un "equo processo" che si chiedeva proprio all'Europa di specificare.

Nel *ping pong* che fa sì che il nostro paese si svegli solo quando interviene l'Europa, è proprio vero che quest'ultima sia la migliore delle sveglie?